

SENT. N. 48/24 pubblicata il 30/05/24

PEP. N.63/2024 del 30/05/24

N. RG 6/2024 eei - UQ.CONTR.

N. R.G. PU 18-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, con istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 281/2022 R.G. es. imm., promosso da **MASSIMO MARINANGELI** (C.F.: MRNMSM61E26D653H) [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato dall'avv. IVETA MARINANGELI e con l'ausilio dell'OCC, avv. LUCA CARRESCIA;

rilevato che con memoria del 09/05/2024, depositata dal ricorrente in osservanza del termine concesso dal Giudice Istruttore all'udienza del 12/03/2024 per la modifica del piano del consumatore all'esito dell'aggiudicazione dell'immobile di proprietà del debitore in seno alla pendente esecuzione immobiliare r.g. es. [REDACTED] o per presentare in via subordinata altro strumento di composizione della crisi, MARINANGELI domandava in subordine la liquidazione del patrimonio;

Preso atto che all'udienza del 23/05/2024 il ricorrente, visti gli ultimi sviluppi di cui alla citata procedura esecutiva immobiliare (*id est* l'intervenuta aggiudicazione all'asta del bene e l'emissione del decreto di trasferimento), dichiarava di voler avanzare in via principale la domanda di liquidazione controllata dei propri beni;

rilevato che, pertanto, la valutazione sulla domanda di apertura della liquidazione controllata è rimessa al Tribunale in composizione collegiale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



OSSERVA

Rilevato che al ricorso introduttivo, iscritto a ruolo in data 16/02/2024, è stata allegata la relazione redatta dall'OCC la quale ha i contenuti previsti dall'art. 269 comma II CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni indicate all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro [REDACTED] per la maggior parte nei confronti del creditore [REDACTED]) derivante da [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]; atteso che il debitore, il quale rende prestazioni occasionali in favore di un'impresa del settore ortofrutticolo, risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro [REDACTED] neanche sufficiente ad assicurarsi un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;



Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- ii. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
[REDACTED];

Con riferimento a tali ultimi beni, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità di un autoveicolo, nella specie individuato in quello [REDACTED] ovvero in quello che, dalla data di immatricolazione, appare di minore valore e tenuto conto del fatto che uno è indicato dall'OCC come privo di valore commerciale e inservibile per rottura nella leva del cambio, è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

Con riferimento alle spese della presente procedura è opportuno specificare come esse debbano intendersi limitare ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ai sensi dell'art. 6 CCII, con l'ulteriore precisazione che le eventuali spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Ciò in base al tenore letterale del



richiamato art. 6 CCII, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre all'art. 277 CCII la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori.

Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

accoglie la domanda avanzata dal ricorrente in via principale, con contestuale rigetto di ogni altra domanda di accesso ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e per l'effetto

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **MASSIMO MARINANGELI** (C.F.: MRNMSM61E26D653H);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. LUCA CARRESCIA;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;



DISPONE che il liquidatore intervenga nella procedura esecutiva pendente onde domandarne l'improcedibilità nonché l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura tg. [REDACTED] che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28/05/2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

